CAMERA DEI DEPUTATI N. **6011-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MICHELI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione

Presentato il 12 maggio 1999

(Relatore per la VIII Commissione: **OCCHIONERO**)
(Relatore per la XII Commissione: **GIACCO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali), il 26 maggio 1999, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data le Commissioni hanno richiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 6011.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge A.C. 6011;

premesso che appare improprio ricorrere alla fattispecie della proroga con riferimento a termini già scaduti;

premesso altresì che il titolo del decreto-legge non appare rispondente al relativo contenuto, disponendosi mediante il provvedimento in esame la proroga non tanto di termini, quanto della vigenza della disciplina sostanziale di uno specifico settore;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di indicare espressamente l'oggetto dei provvedimenti normativi ivi menzionati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole « è ulteriormente prorogata » con le parole « è applicabile », posto che non può esservi proroga di un termine già scaduto al momento dell'entrata in vigore del provvedimento che pretenda di disporre la proroga in oggetto, trattandosi, nella fattispecie, di un termine scaduto il 31 dicembre 1998.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE
